

BOZZA DELLO SCHEMA DI

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI UNA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

Note:

Dopo approvazione degli atti in copia conforme in tutti i consigli comunali, i Sindaci, in rappresentanza dell'Assemblea dell'A.S.C., si costituiscono innanzi al notaio per la costituzione definitiva della stessa A.S.C.

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI.....**

Repertorio.

Raccolta n.

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.Lgs. N. 267/00 E ss.mm.ii., PER LA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DENOMINATA ".....", AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 114 DEL D.Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.

L'anno il giorno del mese di avanti a noi,, Notaio, si sono costituiti i Sigg.ri:

-, **nat... a** il, quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del **Comune di**, **Codice Fiscale n°**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

-, **nat... a** il, quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del **Comune di**, **Codice Fiscale n°**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

-, **nat... a** il, quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del **Comune di**, **Codice Fiscale n°**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

.....
.....

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Notaio sono certo, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente convenzione, alla quale premettono, considerano e ritengono quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- con DGRC n. 320/12 sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, a rete, dei servizi sociali e socio – sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'Ambito Territoriale B2 comprendente i Comuni di **Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano;**
- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni *"adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale"*,
- a tal fine i Comuni dell'Ambito Territoriale B2 hanno adottato la forma associativa della Convenzione ex art. 30 del TUEL, che hanno sottoscritto il 31 maggio 2016;
- con detta Convenzione sono stati definiti in particolare:
 - o la gestione associata delle attività, dei servizi e delle risorse economiche attraverso il Fondo unico d'Ambito di cui al Piano di Zona;
 - o la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.
- La durata della convenzione è stata fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipula;
- gli Enti convenzionati hanno individuato il **Comune di San Giorgio del Sannio** quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche che confluiscono nel Fondo Unico di Ambito (F.U.A.);
- il Soggetto capofila svolge le seguenti funzioni:
 - o adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla succitata Convenzione;
 - o riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e le utilizza secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
 - o applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;

- o esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;
 - o rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati;
- in particolare, il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
- detta Convenzione ha attribuito la funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano di Zona al Coordinamento Istituzionale, formato, per i Comuni, dai Sindaci dei Comuni ovvero da loro delegati;
- detta Convenzione ha istituito un ufficio comune, a carattere sovra comunale, denominato Ufficio di Piano, con funzioni di gestione sovra comunale a natura tecnico – amministrativa -scientifica al quale viene affidato l'esercizio della funzione sociale in luogo degli Enti partecipanti;
- detta Convenzione ha affidato la direzione di detto ufficio al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, nominato dal Coordinamento Istituzionale, al quale compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, compresi tutti gli atti che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo ed indirizzo.

Considerato che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata dall'anno 2001, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi intercomunale ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale e di trasparenza e anticorruzione richiedono tempistiche di programmazione e di gestione sempre meno compatibili con la forma associativa della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L.;
- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e la qualità dei servizi erogati richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;
- lo stesso Piano Sociale Regionale 2013-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione sempre meno compatibile con le funzioni, le attività ed i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Territoriali e agli Uffici di Piano;
- il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, preso atto delle sopra esposte criticità, prevede espressamente la possibilità per i Comuni associati di istituire aziende consortili per i servizi alla persona;
- la Regione Campania, con nota prot. 2016.0372584 del 31/05/2016, avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'avvio di procedure propedeutiche per la presentazione della I annualità dei Piani di Zona del III P.S.R. 2016-2018*", invita "(...) *gli Ambiti ad attuare per il nuovo triennio di programmazione tutti gli adempimenti necessari all'adozione della forma associativa per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b), della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., previste dal T.U.E.L., D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.*"

- il Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 869 del 29 dicembre 2015, alla Parte IV - Il Sistema e gli Assetti Istituzionali, IV.1 - Gli Assetti della Governance; IV.1.1 - La Gestione associata dei Servizi, stabilisce quanto segue: *"La Convenzione è, tra le forme associative individuate quali possibili dal T.U. - Convenzioni (art.30), Consorzi (art. 31), Unioni dei Comuni (art.32), Accordi di programma (art. 34) - quella adottata in modo prevalente dagli Ambiti territoriali della nostra regione per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi sociali e per stabilite i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tale forma associativa, priva di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio, si dimostra sempre più inadeguata a gestire la molteplicità e la complessità di funzioni e servizi che sono stati attribuiti agli Ambiti Territoriali dalla legge regionale n. 11/07, così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 15/2012. Come già visto, nel triennio della nuova Programmazione sociale regionale 2016-2018, la Giunta regionale intende rafforzare l'esercizio associato delle funzioni dei comuni e favorire processi di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, in una direzione che garantisca il massimo grado di integrazione tra i comuni, anche attraverso forme di incentivazione da prevedere in un apposito fondo di bilancio dedicato. Si rende pertanto necessario che gli Ambiti Territoriali (anche con Comuni superiori ai 3000-5000 abitanti) assumano forme associative più strutturate della Convenzione ex articolo 30 del TUEL, più adeguate ai compiti e alle funzioni che ad essi si richiede, con propria veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio. Tali forme associative e/o di gestione sono individuabili o nei Consorzi di cui all'ex articolo 31 del TUEL, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, o nell'Unione di Comuni di cui all'articolo 32 del TUEL";*

- l'Assessore all'Istruzione ed alle Politiche Sociali della Regione Campania, Prof.ssa Lucia Fortini, con nota Prot. n. 456/SP dell'11/10/2016 indirizzata ai Sigg. Sindaci della Campania, evidenziava che il *"problema della maggiore strutturazione formale degli Ambiti territoriali che può avvenire solo innovando le attuali forme associative e di gestione" [...]* e che il *"problema conseguente della continuità dei servizi e degli operatori, che non troverà soluzione mai adeguata senza forme associative dotate di veste giuridica propria, autonomia organizzativa e di bilancio"*;

- nella medesima nota, l'Assessore ribadendo che *"la quasi totalità degli Ambiti Territoriali della Campania ha adottato, ormai da oltre dieci anni, la forma associata della Convenzione, ex articolo 30 del TUEL. Si tratta purtroppo di una forma associativa poco strutturata e priva di veste giuridica, utile per avviare un percorso ma assolutamente inadeguato per portarlo a compimento"* e che *"le nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza, il nuovo ordinamento della contabilità degli enti locali, il nuovo codice degli appalti, la riforma del lavoro e della pubblica amministrazione, la riforma del Terzo settore disegnano uno scenario sempre meno compatibili con forme associative prive di identità definite, di proprie dotazioni organiche stabili, di bilanci certi e strutturati"*, rinnovava ***"l'invito a tutti voi, ad adottare nuove forme associative e di gestione più evolute e più strutturate di quelle attuali attraverso la Costituzione di aziende consortili per i servizi alla persona"***;

Ritenuto di:

- per quanto considerato, dover superare le criticità argomentate, costituendo un'Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, quale ente di gestione dei Comuni associati nell'Ambito Territoriale B2 .

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

visto il verbale di cui alla deliberazione n.8 del 02.04.2019, in cui il Coordinamento Istituzionale, ha deciso di costituire, a maggioranza assoluta, un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona, approvando gli schemi di Atto costitutivo, lo Statuto ed i relativi allegati, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati dell'Ambito Territoriale per l'approvazione ai sensi del T.U.E.L.,

Tra i Comuni di, enti locali come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Costituzione

Con la presente Convenzione si costituisce, in virtù degli articoli 31 e 114, c. 8, del D.lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii., fra i Comuni di una azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, denominata "....." - che assume l'acronimo di " ASC ", di qui in avanti denominata, per brevità, "Azienda", per l'esercizio di funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni relativamente alle attività sociali e socio-sanitarie, educative, di sviluppo del capitale umano e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona, ai gruppi sociali ed alla comunità locale.

L'adesione dei Comuni alla presente Convenzione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni dell'Ambito Territoriale B2, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori funzioni, servizi e prestazioni, relativamente alle attività del precedente comma, da attuarsi nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

Ogni attività affidata all'Azienda, comporta la stipula dei relativi contratti di servizio tra gli Enti sottoscrittori che affidano l'attività e l'Azienda stessa.

Possano essere ammessi a far parte dell'Azienda anche altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

L'Azienda può svolgere attività di consulenza, collaborazione, servizio, partenariato, e quant'altro consentito dalla normativa vigente, per e con soggetti pubblici e privati, relativamente alle attività del secondo comma del presente articolo, da attuarsi nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, allegato alla presente Convenzione, per formarne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Sede

L'Azienda ha sede in San Giorgio del Sannio.

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze, degli Enti sottoscrittori, di funzionalità, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Articolo 3

Finalità e scopo

L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio delle funzioni, alla gestione dei servizi ed alla erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente Convenzione, mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale B2;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con la presente Convenzione ed intercettata dall'Azienda;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti sottoscrittori che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.

L'esercizio delle funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni, sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento degli Enti sottoscrittori;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici delle attività affidate dagli Enti sottoscrittori all'Azienda;
- c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona – utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi sanitari, educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione delle attività svolte.

Articolo 4

Gestione di Funzioni, Servizi, Prestazioni

L'Azienda provvede, in forma diretta, a garantire l'esercizio delle funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni ad essa affidate dagli Enti sottoscrittori, curandone tutti gli aspetti gestionali.

L'esternalizzazione di servizi e prestazioni non realizzate in forma diretta, nell'ottica dei fondamentali principi di economicità, efficienza, efficacia, razionalizzazione della spesa, ottimizzazione delle risorse ed economia di scala, qualità e concorrenza, trasparenza e legalità, buon andamento e buon senso nella gestione delle risorse pubbliche, è realizzata nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5

Durata

L'Azienda ha durata di anni venti, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto costitutivo.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti, nelle forme di legge.

Articolo 6

Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66%, cfr. art. 14 "L'Assemblea consortile", dell'allegato Statuto) dei voti assembleari totali.

Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti, considerati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di scioglimento, in merito al personale dell'Azienda verrà applicata la normativa vigente in materia.

Articolo 7 - Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente.

Salvo il caso in cui dovesse essere adottato dalla regione Campania un provvedimento di modifica dell'Ambito sociale territoriale.

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita Delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Il recedente, nel mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da oneri assunti a suo vantaggio, resta obbligato per gli impegni assunti prima del recesso, per tutto il tempo necessario al perfezionamento ed alla conclusione degli stessi, entro i limiti contrattuali genericamente previsti.

Il recedente non può avanzare pretese sul patrimonio dell'Azienda che resta interamente di proprietà della stessa con vincolo di destinazione d'uso.

Il recedente assume ogni onere relativo al personale dell'azienda destinato ad assicurare funzioni, servizi e prestazioni a vantaggio dello stesso recedente. In particolare, il recedente assume a carico della propria dotazione organica i dipendenti dell'azienda che hanno operato in nome e per conto delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni

esclusivamente di competenza dello stesso recedente, ove ne esistano tutte le condizioni giuridiche ed economiche, nonché sostenibilità finanziaria. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8

Organi consortili

Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Revisore dei Conti

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

Articolo 9

Dotazione iniziale

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento di un capitale di dotazione iniziale, in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, pari a 1,00 € per abitante, **entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto costitutivo.**

Articolo 10

Partecipazione degli enti consorziati

Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco, o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo formalmente delegato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti calcolati all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'Azienda (dati ISTAT al 01 gennaio¹), su base centesimale.

1

Comune consorziato	Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2011	Numero di quote
APICE	5.819	5.819
BUONALBERGO	1.852	1.852
CALVI	2.634	2.634
CASTELPOTO	1.370	1.370
CAUTANO	2.116	2.116
FOGLIANISE	3.520	3.520
PADULI	4.127	4.127
PAGO VEIANO	2.567	2.567
PESCO SANNITA	2.081	2.081
PIETRELCINA	3.083	3.083
PONTE	2.695	2.695
SAN GIORGIO DEL SANNIO	9.902	9.902
SAN MARTINO SANNITA	1.287	1.287
SAN NAZZARO	934	934
SAN NICOLA MANFREDI	3.642	3.642
SANTA'ANGELO A CUPOLO	4.314	4.314
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	643	643
TORRECUSO	3.496	3.496
VITULANO	3.006	3.006
Totale	59.088	100%

Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti, è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'Azienda, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

Articolo 11

Atti fondamentali dell'Azienda

Sono atti fondamentali dell'Azienda quelli di cui al comma 8, art. 114, del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.:

- o Il Piano – programma, comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Ente sottoscrittore ed Azienda;
- o Il Budget economico, almeno triennale;
- o Il Bilancio di esercizio;
- o Il Piano degli indicatori di bilancio.

Articolo 12

I mezzi finanziari e la gestione

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
- b) contributi dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- c) proventi derivanti da tariffe;
- d) proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- e) proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- f) prestiti o accensioni di mutui;
- g) ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

Articolo 13

Il personale

La struttura organizzativa dell'Azienda è composta dalla Direzione Generale, dall'Ufficio di Direzione (Ufficio di Piano) e dal personale impegnato nei servizi territoriali

Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell'Azienda.

L'Azienda, in ogni caso, in coerenza con la normativa di settore, deve mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Articolo 14

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da beni mobili e immobili acquistati dalla stessa, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'Azienda, inoltre, è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 15

Controversie tra gli Enti Consorziati

Eventuali controversie tra gli Enti Consorziati, o tra essi e l'Azienda, derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e/o dello Statuto allegato, possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre all'Autorità giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Benevento.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce la data per il trasferimento alla stessa, mediante contratti di servizio, delle funzioni, dei servizi, delle prestazioni, per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'Azienda medesima.

Alla suddetta data, l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso, negli obblighi e nei diritti assunti e vantati dagli Enti sottoscrittori, relativamente alle attività oggetto dei contratti di servizio stipulati, fatti salvi debiti e crediti di gestione, alla data del trasferimento di cui al comma precedente.

Il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale si impegna a corrispondere, sempre alla data del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, all'Azienda eventuali avanzi di gestione.

Gli organi dell'Azienda, una volta costituiti, esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all'approvazione del primo bilancio, esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente Convenzione, con l'allegato Statuto, approvata dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte dei rappresentanti legali degli enti medesimi, innanzi al notaio.

Le spese e le tasse relative agli adempimenti notarili sono a carico degli Enti sottoscrittori.

Allegati:

Statuto dell'Azienda Speciale Consortile "....."

